



Decreto Dirigenziale n. 195 del 26/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

DLGS.152/2006 SS.MM.II.ART. 269C.2. VOLTURA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.166 DEL 6 NOVEMBRE 2009 IN FAVORE DELLA DITTA ONLY FRANK SRL. SEDE OPERATIVA : SOLOFRA, VIA MELITO- FRAZ. SANT'AGATA SNC. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 8 del 08/01/2009 la ditta Airone s.r.l. con sede dello stabilimento in via Melito – fraz.ne Sant'Agata del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 2 alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 166 del 06/11/2009 si è provveduto a volturare l'autorizzazione alla emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 8 del 08/01/2009, dalla ditta Airone s.r.l. alla ditta Officina della Concia s.r.l.;

CHE con nota prot. n. 685437 del 12/09/2011 sono state acquisite:

- a) la richiesta del sig. De Angelis Michele in qualità di legale rappresentante della ditta Only Frank s.r.l., tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 8 del 08/01/2009;
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta Only Frank s.r.l. attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato e relativa dichiarazione del legale rappresentante della ditta Officina della Concia s.r.l. di cessata attività;

CONSIDERATO:

CHE la ditta Only Frank s.r.l. subentra alla ditta Officina della Concia s.r.l. nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta in via Melito – fraz.ne Sant'Agata del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata di fatto alla ditta Only Frank s.r.l. la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 8 del 08/01/2009 successivamente volturato con D.D. n. 166 del 06/11/2009 alla ditta Officina della Concia s.r.l..

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt.;
6. il Decreto Dirigenziale n. 8 dell' 8/01/2009;
7. il Decreto Dirigenziale n. 166 del 06/11/2009;
8. la D.G.R. n. 447 dell' 8/09/2011;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni dello stesso e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 166 del 06/11/2009, dalla ditta Officina della Concia s.r.l. in favore della ditta Only Frank s.r.l. subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 166 del 06/11/2009 ed in particolare:

- a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 1402, e per quanto ivi previsto dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990 e D.M. Ambiente 25 agosto 2000;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza semestrale a decorrere dalla data prevista nel D.D. n. 8 del 08/01/2009 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - 7) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
 - 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
 - 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta Only Frank s.r.l. ubicata in via Melito – fraz.ne Sant'Agata del Comune di Solofra (AV);
 - 11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
 - 12) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr. Antonello Barretta)